

25367-23



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Anna Petruzzellis	- Presidente -	Sent. n.sez. 623/23
Giuseppina Anna Rosaria Pacilli		UP - 9/5/2023
Debora Tripiccione		R.G.N. 5427/2023
Paolo Di Geronimo	- Relatore -	
Fabrizio D'Arcangelo		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) (omissis) (omissis) nato in l (omissis)

avverso la sentenza emessa il 12/1/2023 dal Tribunale di Trento

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vincenzo Senatore, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del
ricorso;
letta la memoria dell'avvocato / (omissis) che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Nei confronti del ricorrente veniva emessa sentenza di applicazione della

pena in relazione al reato di cui all'art. 572 cod.pen.

2. Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto un unico motivo con il quale deduce la nullità conseguente alla violazione degli artt. 129-*bis* e 419, comma 3-*bis*, cod.proc.pen.

Sostiene il ricorrente, infatti, che a seguito delle modifiche apportate dalla riforma "Cartabia", il giudice avrebbe dovuto valutare la possibilità di disporre l'avvio di un programma di giustizia riparativa, facoltà esercitabile anche d'ufficio in base alla nuova previsione contenuta all'art. 129-*bis* cod.pen.

In ogni caso, l'imputato avrebbe dovuto ricevere l'avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3. Il giudizio è stato trattato in forma cartolare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Occorre in primo luogo precisare che le nuove previsioni contenute all'art. 129-*bis* e 419, comma 3-*bis*, cod.proc.pen. non contemplano alcuna ipotesi di nullità nel caso di mancata applicazione.

In particolare, l'art. 129-*bis* cod.proc.pen., nel prevedere la possibilità che il giudice disponga d'ufficio l'invio delle parti ad un centro per la mediazione, si limita a disciplinare un potere – essenzialmente discrezionale – riconosciuto al giudice, senza introdurre espressamente un obbligo di attivarsi.

A ben vedere, infatti, l'opzione circa la sollecitazione del procedimento riparativo è dettata da una serie di valutazioni che attengono alla tipologia del reato, ai rapporti tra l'autore e la persona offesa, all'idoneità del percorso riparativo a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto.

Si tratta di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, né di motivare la sua scelta, con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale, né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e facoltà elencati all'art. 178, lett.c), cod.proc.pen.

Analoghe considerazioni valgono anche in relazione all'omesso avviso in ordine alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa contemplato dall'art. 419, comma 3-*bis*, cod.proc.pen.

La norma, infatti, non prevede alcuna nullità speciale per il caso in cui l'avviso venga omesso, né può ritenersi che l'omissione vada a ledere il diritto

dell'imputato di accedere a tale forma di definizione del procedimento.

L'avviso in esame, a ben vedere, ha solo una finalità informativa e, peraltro, si inserisce in una fase in cui l'imputato beneficia dell'assistenza difensiva, con la conseguenza che dispone già del necessario presidio tecnico finalizzato alla migliore valutazione delle molteplici alternative processuali previste dal codice, ivi compresa quella di richiedere l'accesso al programma di giustizia riparativa.

2.1. Occorre, infine, aggiungere che la deduzione della nullità della sentenza per una violazione asseritamente intervenuta prima della formulazione della richiesta di patteggiamento, esula dalle ipotesi rispetto alle quali l'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen. consente la proposizione del ricorso in cassazione.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 maggio 2023


Il Consigliere estensore

Paolo Di Geronimo



La Presidente

Anna Petruzzellis



Depositato in Cancelleria

13 GIU 2023



oggi,

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot. *Giuseppina Carmele*